



Università degli Studi di Messina

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 23.03.2013 (ore 9,45)

Sono presenti il Magnifico Rettore, Prof. Francesco Tomasello (fino alle ore 12,15) Presidente; la Prof.ssa Rita De Pasquale, Pro Rettore vicario; i Proff. Giuseppe Carini, Ada Trovato, rappresentanti dei Professori di I fascia; i Proff. Stefano Irato, Rosa Santoro, rappresentanti dei Ricercatori; l'Avv. Giuseppe Merlino (fino alle ore 12,30), rappresentante della Provincia Regionale di Messina; l'Avv. Alessandro Anastasi, rappresentante del Comune di Messina; il Dott. Domenico Tromba, rappresentante della Provincia di Reggio Calabria (fino alle ore 11,10); i Sigg. Dario Agnello, Danilo Merlo, Alberto Pentimalli (fino alle ore 12,35), rappresentanti degli studenti; il Prof. Francesco De Domenico, Dirigente Generale dell'Ateneo, Segretario.

Assenti giustificati il Prof. Nicola Aricò, rappresentante dei Professori di II fascia.

Assenti il Prof. Maurizio Lanfranchi, rappresentante dei Professori di II fascia; il Sig. Domenico Carnevale ed il Dott. Simone Paratore, rappresentanti del personale tecnico amministrativo; la Dott.ssa Margherita Sanfilippo, su delega del Direttore Regionale delle Entrate, per la sezione staccata di Messina, in rappresentanza del Governo.

E' presente il Dott. Domenico Santamura (fino alle ore 12,30), componente il Collegio dei Revisori dei Conti.

La seduta è valida ai sensi dell'art. 50 - comma 1 - dello Statuto di Autonomia dell'Università.

Sono, altresì, presenti la Sig.ra Elvira Santoro, Responsabile del Settore Segreteria Consiglio di Amministrazione e la Sig.ra D. Vinti, che coadiuvano il Direttore Generale nella verbalizzazione.

Risulta, inoltre, presente, la Dott.ssa Maria Ordile, Responsabile dell'Area Organi Collegiali, servizi amministrativi e documentali.

IV - REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE.

	<i>Struttura / RPA</i>	<i>Visto</i>
Struttura proponente	Rettorato	
Struttura interessata esecuzione	Area Organi Collegiali, Servizi Amministrativi e documentali	
Altre strutture interessate		

Il Rettore comunica che l'Università di Messina intende procedere all'emanazione di un nuovo regolamento per l'elezione del Rettore, al fine di adeguare la nostra disciplina regolamentare interna alle nuove disposizioni introdotte in materia di *governance* universitaria sia dalla legge n. 240/2010 che, di conseguenza, dall'art. 9 del nuovo Statuto di Ateneo.

Il Rettore comunica ai presenti che la bozza del nuovo "*Regolamento per l'elezione del Rettore*" è già stata oggetto di una prima disamina da parte del Senato Accademico nella seduta del 01.03.2013, nel corso della quale sono state deliberate dal suddetto organo alcune modificazioni al testo originariamente presentato.

Il Rettore procede, quindi, ad esporre ai presenti in termini generali il contenuto del nuovo testo regolamentare in esame. Riguardo alle modalità di diffusione del decreto di indizione delle elezioni, comunica che è stato previsto, all'art. 4, di rendere noto il suddetto decreto mediante: a) pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo; b) pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; c) invio tramite posta elettronica alle università italiane. Inoltre, precisa che, con il suddetto regolamento, sono state dettagliatamente disciplinate le operazioni elettorali per le elezioni in esame: indizione delle elezioni (art. 4), modalità e termini di presentazione delle candidature e dei programmi (art. 5), modalità delle votazioni (art. 6) e criteri di conteggio del voto dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici (art. 7).

Si apre il dibattito.

Il Rettore espone sinteticamente ai presenti la problematica, esaminata dal Senato Accademico, in merito ai limiti temporali indicati dal regolamento per la convocazione del corpo elettorale. Si deve tenere presente, infatti, che la legge Gelmini introduce la possibilità di eleggere come Rettori anche professori di altre Università e che, pertanto, sarebbe opportuno garantire un ampio e congruo periodo di tempo per poter permettere la presentazione delle candidature anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, al fine di non svilire la portata della legge di riforma. In Senato Accademico, preliminarmente, era stata avanzata la proposta di indicare un ulteriore limite all'art. 4, comma 1, che avrebbe assunto la seguente formulazione: *"Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è convocato dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima e non oltre il sessantesimo giorno anteriore alla data fissata per le votazioni."*

Dopo ampia discussione, però, il Senato ha ritenuto che fosse più corretto riproporre, all'art. 4 del Regolamento, il termine indicato dall'art. 9, comma 3, dello Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, esprimendo parere favorevole in merito all'intero testo regolamentare, crede che sia opportuno, al fine di garantire un ampio e congruo periodo di tempo per poter permettere la presentazione delle candidature anche da parte di soggetti esterni all'Ateneo, riproporre, all'art. 4, comma 1, la seguente formulazione, suggerita durante la seduta del Senato Accademico,: *"Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è convocato dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno trenta giorni prima e non oltre il sessantesimo giorno anteriore alla data fissata per le votazioni."*

Al termine del dibattito,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 Maggio 2012;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 01.03.2013;

VISTA la bozza di regolamento;

all'unanimità

DELIBERA

di esprimere parere favorevole in merito al "*Regolamento per l'elezione del Rettore*", il cui testo è allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

La presente delibera è stata approvata seduta stante

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL RETTORE

Art. 1 (Oggetto)

Il presente regolamento disciplina le operazioni elettorali per l'elezione del Rettore, a norma dell'art. 9 dello Statuto di Ateneo.

Art. 2 (Elettorato attivo)

1. A norma dell'art. 9, comma 1, dello Statuto, per l'elezione del Rettore hanno diritto di voto: i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, i ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile, i dirigenti amministrativi, i rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, il personale tecnico-amministrativo, i lettori e i collaboratori esperti linguistici. Ad eccezione dei rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione e dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, hanno legittimazione elettorale attiva coloro che siano in servizio un giorno prima della data fissata per le elezioni nel decreto di indizione.

2. Hanno la legittimazione elettorale attiva anche i docenti collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382.

3. Ai fini del presente regolamento e del godimento del diritto all'elettorato attivo, i professori incaricati stabilizzati sono equiparati ai professori associati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento ai ricercatori universitari.

Art. 3 (Elettorato passivo)

1. A norma dell'art. 9, comma 2, dello Statuto, il Rettore è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed a tempo pieno in servizio presso le Università italiane.

2. La legittimazione elettorale passiva è riservata ai docenti che possano assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo.

Art. 4 (Indizione delle elezioni)

1. Per l'elezione del Rettore, il corpo elettorale è convocato dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, **almeno trenta giorni prima e non oltre il sessantesimo giorno anteriore alla data fissata per le votazioni**. Nel caso di mancata accettazione o di cessazione anticipata del Rettore dalla carica, il Decano indice nuove elezioni entro trenta giorni.

2. Nel decreto di indizione il Decano indicherà il calendario delle elezioni, il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, tutti nel plesso centrale, nei quali gli aventi diritto al voto saranno ripartiti in ordine alfabetico, secondo le seguenti tre categorie: 1) professori di ruolo, ricercatori a tempo indeterminato, ricercatori a tempo determinato con contratto non rinnovabile, dirigenti amministrativi, rappresentanti dei dottorandi, assegnisti, specializzandi e studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione e rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento; 2) ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile; 3) personale tecnico-amministrativo, lettori e collaboratori esperti linguistici.

3. Il decreto del Decano di indizione delle elezioni del Rettore verrà reso noto mediante:
 - a) pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo;
 - b) pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - c) invio tramite posta elettronica alle università italiane.
4. Con successivo decreto il Decano provvederà alla nomina dei componenti dei seggi.

Art. 5

(Candidature e programmi)

1. Almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni sono presentate al Decano, presso la Direzione Generale dell'Ateneo, le candidature, corredate da curriculum e dai relativi programmi, in base alla scheda/modello allegata al presente regolamento. I curricula e i programmi sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo in apposita sezione. I voti espressi in favore di un eleggibile che non abbia presentato preventivamente la propria candidatura ed il proprio programma sono nulli.
2. L'eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro e non oltre un'ora antecedente l'inizio delle operazioni di voto di ogni turno elettorale, e viene formalizzato al Presidente del seggio n. 1. Se i tempi lo consentono, le schede prestampate non recheranno i nomi dei candidati che abbiano formalizzato il ritiro della propria candidatura. In ogni caso l'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente ed adeguatamente pubblicizzato, a cura e spese dell'amministrazione universitaria, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali. I voti espressi in favore dei candidati ritirati sono considerati in ogni caso nulli.

Art. 6

(Modalità delle votazioni)

1. I voti sono espressi su schede appositamente predisposte dall'amministrazione universitaria, apponendo il segno di croce sul nome prestampato del candidato prescelto o sul riquadro ed esso corrispondente. Nella scheda i candidati sono indicati secondo ordine alfabetico.
2. Il conteggio dei voti dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici è computato ai sensi dell'art. 7.
3. La votazione per l'elezione del Rettore ha luogo a scrutinio segreto e si considera validamente effettuata qualora vi abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto. In prima votazione, è eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto. Per il caso che nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede ad una seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi. Le schede bianche costituiscono voti validi. Al fine della determinazione delle maggioranze indicate nel presente comma, il numero dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e collaboratori esperti linguistici votante e quello avente diritto è conteggiato con la stessa modalità prevista dall'art. 7 del presente regolamento.
4. Ove nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si fa luogo al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. La votazione di ballottaggio è valida qualunque sia il numero dei votanti. In caso di parità, è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo.

Art. 7

(Conteggio del voto dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile e del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici)

1. Il voto dei ricercatori a tempo determinato con contratto prorogabile è conteggiato nella misura del 30 per cento. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5
2. Il voto del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici viene conteggiato nella misura del 20 per cento del numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto. Il numero dei voti equivalenti da attribuire ad ogni singolo candidato è il risultato del prodotto tra il numero dei voti effettivi del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici attribuiti al singolo candidato, moltiplicato per il rapporto tra il venti per cento del numero totale dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato avente diritto al voto e il numero complessivo del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici avente diritto al voto. Il numero così ottenuto è approssimato al numero intero più vicino, per eccesso se la parte decimale è superiore a 0.5 o per difetto se è inferiore o uguale a 0.5
3. Al fine di effettuare le operazioni di cui al comma precedente, il numero complessivo dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato aventi diritto al voto, nonché il numero complessivo del personale tecnico-amministrativo e dei lettori e dei collaboratori esperti linguistici avente diritto al voto, è quello risultante, un giorno prima la data fissata per le votazioni, dalle apposite liste predisposte dagli uffici competenti. Variazioni successive alla suddetta data saranno ininfluenti.

Art. 8

(Operazioni di scrutinio)

1. terminate le operazioni di voto si procede – ad esclusione del seggio n. 1 – alle operazioni di scrutinio delle quali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dei seggi.
2. Le schede scrutinate e il verbale delle operazioni elettorali con il relativo conteggio finale del numero dei votanti, dei voti per ciascun candidato e delle schede bianche e nulle (inseriti in plichi separati sigillati con la firma del Presidente e del segretario del seggio) verranno immediatamente consegnati al Presidente del seggio n. 1. Questi, dopo aver collazionato i risultati dei verbali dei singoli seggi ed effettuato le operazioni matematiche per la determinazione dei voti equivalenti, effettuerà lo scrutinio delle schede del seggio n. 1.
3. Completate le operazioni di scrutinio di quest'ultimo, il Presidente del seggio n. 1, dopo avere effettuato le operazioni necessarie, darà lettura dei risultati complessivi, individuando l'eletto che verrà proclamato dal Decano.



Università degli Studi di Messina

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA A RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

Il/La sottoscritt _____
nata/o a _____ il _____
e _____ residente a _____

_____ e-mail _____ o _____ domicilio _____ eletto _____
_____, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,
sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

1. di avere preso visione di quanto previsto dal Decreto del Decano di indizione dell'elezione per la carica di Rettore dell'Università degli Studi di Messina – mandato 2013-2019;
2. di presentare la propria candidatura per l'elezione a Rettore, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto di Ateneo e dell'art. 5 del Regolamento per l'elezione del Rettore;
3. di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del collocamento a riposo;
4. di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto;
5. di allegare alla presente :
 - a) curriculum vitae;
 - b) programma elettorale;
 - c) copia documento di identità.

Luogo e data, _____

Firma _____

